

LEGGE 25 luglio 1996 n.105 (pubblicata il 30 luglio 1996)

Modifica dell'<u>ultimo comma dell'articolo 17 della Legge 28 novembre 1994 n.101</u> che disciplina la costituzione dei seggi elettorali in occasione della celebrazione di referendum

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 luglio 1996

Articolo 1

L'ultimo comma dell'articolo 17 della Legge 28 novembre 1994 n.101 è così modificato:

"I seggi elettorali sono costituiti secondo le norme della Legge Elettorale vigente al momento della costituzione dei seggi stessi, fermo restando il diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale oltre che per i rappresentanti delle forze politiche di cui all'articolo 16, anche per i rappresentanti del Comitato Promotore del Referendum stesso e del Comitato Contrario.".

Articolo 2

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 26 luglio 1996/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari